

**QUAE RERUM NATURA PROHIBENTUR
NULLA LEGE CONFIRMATA SUNT**

*Ipotesi sull'origine di una regula iuris**

PAOLO MARRA

Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro

ABSTRACT: D. 50.17.188.1 is examined from the perspective that this text originates from a bequest case with an objectively impossible content: and it is hypothesized that one of his antecedents can be found in D. 33.6.7.1.

KEYWORDS: *natura, lex, testamentum*, impossibility, *modium*.

FONTE: D. 50.17.188.1 (Cels. 17 *dig.*) ; D. 50.17.188pr. (Cels. 17 *dig.*) ; D. 33.6.7.1 (Iav. 2 *ex post. Lab.*).

Il mio intervento si colloca nella linea di ricerca “*La natura (intesa come condizione fisica del mondo) come sostrato delle regole giuridiche*” e ha ad oggetto un frammento, escerpito dal diciassettesimo libro dei Digesti di Celso, collocato dai Compilatori nel XVII titolo, *De diversis regulis iuris antiqui* del L libro del Digesto:

D. 50.17.188.1 (Cels. 17 *dig.*): *Quae rerum natura prohibentur nulla lege confirmata sunt.*

Si tratta di un breve testo – una *regula*, appunto¹ –, dal contenuto, almeno a prima vista, semplice e che, quindi, non sembrerebbe meritevole di particolare cura da parte dello studioso²: la sua apparente marginalità – non è certamente la più nota

* Si riproduce il testo della relazione svolta il 27 aprile 2023 nella seconda sessione della Lake Como Roman Law School of Advanced Studies (i cui organizzatori mi è gradito ringraziare anche in questa sede), rivisto e arricchito da un apparato di note.

1 Sulle *regulae iuris*, nella letteratura più recente cfr. MIGLIETTA, *Le irrinunciabili ragioni* (e, più ampiamente, MIGLIETTA, *Giurisprudenza*); *Regulae iuris*; SACCHI, *La regula iuris*; GIOMARO - BICCARI, *Sulle regulae iuris*; NICCOLAI, *Principi*, 21-37 recensito da FRUNZIO, *Tra diritto romano*.

2 Per GALLO, *L'officium*, 257 n. 136, Celso, grazie al vaglio della realtà (che lo avrebbe condotto all'affermazione del principio – conservato in D. 1.3.4 – *ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur*), sarebbe pervenuto ad «enunciazioni (in parte diventa-

tra le molte *regulae* tramandateci dall'ultimo titolo del Digesto – emerge sia dal suo esser stata presa in considerazione prevalentemente in relazione con l'affermazione della nullità della obbligazione impossibile³ sia dalla esclusione, talvolta, dalle raccolte – evidentemente di valore anche assai diverso tra loro – di massime, principi, frasi, brocardi, espressioni latine, destinate ai pratici⁴. In realtà, D. 50.17.188.1 mi è sembrato un idoneo oggetto di verifica della linea di ricerca scelta che, ricordo, si prefigge di analizzare in che misura, in quali contesti e a quali fini la natura costituiva un punto di riferimento nella formulazione delle regole giuridiche⁵.

Nel leggere il passo in esame, l'attenzione degli interpreti si è focalizzata, da un lato, sull'espressione '*rerum natura*', dall'altro lato sulla parola '*lex*'.

Nella dottrina moderna, all'espressione '*rerum natura*'⁶ è stato di volta in volta attribuito il significato di:

a) «realtà»⁷, o «realtà obiettiva»⁸, o «ineliminabile realtà di fatto»⁹;

te luoghi comuni), la cui indiscutibile fondatezza può farle apparire addirittura ovvie» quali quelle contenute in D. 50.17.184-187, D. 50.17.190 e, appunto, quella oggetto del nostro esame.

3 Espressa in D. 50.17.185 (Cels. 8 dig.): *Impossibilium nulla obligatio est*. Si vedano, ad esempio, DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 24-25; CUENA BOY, *La idea*, 234; RAMPAZZO, *Ad impossibilia*, 88; BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas* 317; SCHIAVON, *Regulae*, 191-192.

4 Essa non compare in GRAF - DIETHERR, *Deutsche Rechtssprichwörter*; VOLKMAR, *Paroemia*; PHILLIMORE, *Principles*; WHARTON, *Legal maxims*; FALCONE, *Regulae juris*; COTTERELL, *A Collection*; TRAYNER, *Latin Phrases*; BROOM, *A selection* (indicata da ALPA, *I principi generali*, 26, per l'esperienza di *common law*, come la raccolta di massime, più usata); BANDER, *Dictionary*; ROLAND, *Lexique juridique*; mentre la si trova in HAWKE, *The grounds*, 142; HALKERSTON, *A collection*, 135; DUPIN, *Manuale*, 110 nr. 75; DUPIN, *Manuel des étudiants* 258 nr. 75; BURRILL, *A Law Dictionary*, II, 359; FROMMELT, *Regulae iuris*, 80; MORGAN, *An English Version of Legal Maxims*, 283; SHUMAKER - LONGSDORF, *The cyclopedic dictionary*, 749; BLACK, *A law dictionary*, 971; DE MAURI, *Regulae juris*, 136; VAN LENNEP, *De romeinse Rechtsspreuken*, 668 nr. 382; CISNEROS FARIAS, *Diccionario de frases*, 103; MORI, *Dizionario*, n. 3920. Essa è inclusa (come era da attendersi dai rispettivi autori) in BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas*, 317 e LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln*, 187, che si distinguono da quelle precedentemente indicate per essere rispettivamente finalizzate, la prima, a porre in rilievo il ruolo della lingua latina come strumento di aiuto al ragionamento e, la seconda, per il suo carattere 'colto', di «kritische Sammlung», pur essendo destinata ai pratici.

5 La formulazione – riprodotta nel testo in maniera pressoché letterale – contenuta nella *call for papers* della Lake Como Roman Law School risulta opportunamente prudente, ove si tenga presente che, come ricorda THOMAS, *Imago naturae*, 204, «On chercherait vainement dans le Digeste une formule équivalente au "*ius a natura*" cicéronien. Pas davantage n'est admise la supériorité normative de la nature sur le droit».

6 Sui cui molteplici significati cfr. WALDSTEIN, *Entscheidungsgrundlagen*, 29-51.

7 MASCHI, *La concezione naturalistica*, 71; GALLO, *L'officium*, 257.

8 BARTOŠEK, *Sulla concezione "naturalistica"*, 489.

9 BURDESE, *Il concetto*, 413.

- b) «evidenza stessa dei fatti»¹⁰;
- c) natura¹¹;
- d) o anche normatività intrinseca alla natura¹² o accenno al *ius naturale*¹³.

Va, peraltro, segnalato che per lo studioso ungherese János Erdődy, '*rerum natura*' è equivalente, in questo caso, a '*naturalis ratio*'¹⁴.

La parola '*lex*' è stata intesa come:

- a) «*jus civile*»¹⁵, «loi»¹⁶, o «norma-legge»¹⁷, o atto di «organi di normazione autoritativa»¹⁸, «*iussum* autoritativo»¹⁹, legge nel senso di atto normativo²⁰;

10 CERAMI, *La concezione celsina*, 51. Si veda pure CERAMI, *D.* 39, 5, 21, 1, 180-181, ove lo Studioso palermitano evidenziava che, per Celso, il termine '*natura*', accompagnato dalle specificazioni '*rerum*' o '*hominum*', assumesse sempre un significato umanistico-fenomenologico, rinviando non già alla legge naturale, «bensì alla comune valutazione economico-sociale dei fatti e dei comportamenti umani».

11 KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, *Naturalis ratio*, 472-473 («nature des choses»); DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 24 («nature of things»); STRÖMHOLM, *Zum Begriff*, 705 («Natur der Sachen»); SCARANO USSANI, *Empiria*, 127 («ordine naturale delle cose»); GALLO, *L'officium*, 290 («natura delle cose»); MAYER-MALY, *Romanistisches über die Stellung*, 121; MAYER-MALY, *De los límites*, 224 («naturaleza de las cosas»); MAYER-MALY, *Juristische Reflexionen über ius I*, 11; CUENA BOY, *La idea*, 234 («naturaleza de las cosas»); BREONE, *I fondamenti*, 267; GHIRARDI, *Concepto de cosa*, 22 («naturaleza de las cosas»); SCHERMAIER, *Res*, 33 («natura»); RAMPAZZO, *Ad impossibilia*, 88 («natura delle cose»); BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas*, 317 («naturaleza de las cosas»); LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln*, 187 («Natur der Sachen»).

12 Cfr. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln*, 87 n. 11; WALDSTEIN, *Entscheidungsgrundlagen*, 50 e n. 173. In tal senso sembra già orientato VOIGT, *Das jus naturale I*, 273.

13 Cfr. WALDSTEIN, *Equità*, 312.

14 ERDŐDY, *Rerum natura*, 40. Tale sostituzione è il frutto dell'assunto per il quale «*naturalis ratio* refers to the human perception of everything which is natural, such as the procreation, the birth and death of people, as well as the corresponding events in case of animals and plants, but also the qualities of people, animals and even inanimate objects, or the pass of time» (*op. ult. cit.* 38) e che i giuristi romani usino l'espressione '*rerum natura*' «when they wanted to have reference to the normal sequence of events in the world, or even in the universe» (*op. ult. cit.* 38-39) con la conseguenza che «The *naturalis ratio* itself is in connection with *natura*, as well as with *ratio*, which is based on *rerum natura*» (*op. ult. cit.* 39).

15 VOIGT, *Das jus naturale*, 305-306. Nello stesso senso SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln*, 87 n. 11.

16 KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, *Naturalis ratio*, 472-473.

17 BARTOŠEK, *Sulla concezione*, 489.

18 BURDESE, *Il concetto*, 413.

19 Espressione con la quale ARCHI, «*Lex*», 7-8, 17 ricomprende la *lex publica populi Romani*, il *senatus consultum* e la *constitutio principis*.

20 HAUSMANINGER, *Zur Gesetzesinterpretation*, 255; ERDŐDY, *Rerum natura*, 40; SCARA-

- b) disposizione di ultima volontà²¹;
 c) o anche nel senso di disposizione testamentaria e di disposizione normativa²², anche ascrivendo l'uno alla prospettiva classica e l'altro a quella compilatoria²³.

Il frammento in esame, in particolare se letto in connessione con quello immediatamente precedente²⁴,

D. 50.17.188pr. Cels. 17 dig.: *Ubi pugnancia inter se in testamento iuberentur, neutrum ratum est*

va inteso – almeno, nella prospettiva giustinianea, alla luce di tale collocazione²⁵ – nel senso che una disposizione di ultima volontà (*lex*)²⁶ incontra

NO USSANI, *Empiria*, 127-128; GALLO, *L'officium*, 290. In tal senso ritengo anche BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas*, 317, dal momento che, dopo aver riportato il frammento in esame e averne dato la traduzione (nella quale '*lex*' è reso con '*ley*'), precisa «En los actos *mortis causa* no se tienen por lo general en cuenta para salvar la voluntad del testador».

21 DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 25; MAYER-MALY, *Romanistisches über die Stel lung*, 121; BREONE, *I fondamenti*, cit., 267.

22 MAYER-MALY, *De los límites*, cit., 224; MAYER-MALY, *Juristische Reflexionen*, 11; HUMBERT, *Equité*, 462 n. 118. In tal senso mi sembra orientato anche CUENA BOY, *La idea*, 8.

23 CERAMI, *La concezione*, 51. Così sostanzialmente anche LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln*, 187.

24 Per CERAMI, *La concezione*, 51 il passo in esame «va letto e valutato, per una sua congrua comprensione, unitamente al principio dello stesso frammento, al quale appare invero legato da inscindibile connessione logica».

25 Non credo che si possa escludere in assoluto la possibilità per la quale D. 50.17.188.1, nell'originale celsino, non fosse collocato dopo quello che è attualmente il *principium* (sebbene tale sia la ricostruzione di LENEL, *Palingenesia* I, col. 150 nr. 142), ferma restando, comunque, la sua attinenza con la materia dei legati, oggetto del libro XVII dei *Digesta* di Celso: in tal senso, cfr. SCARANO USSANI, *Valori*, 197-198; GIOMARO, *Ad Plautium*, 307-308 n. 362. Appare, infatti, sospetto che due *regulae* di contenuto *lato sensu* analogo (relative, cioè, alla ricostruzione della volontà del testatore) siano espresse, in un *liber digestorum* quale quello da cui provengono, l'una di seguito all'altra, senza che vi sia alcuna inderogabile necessità logica per la quale, all'affermazione del *principium* volta a negare validità alle disposizioni testamentarie in contraddizione le une con le altre, seguisse quella in esame.

26 Mi sembra deponga in tal senso anche l'impiego del verbo '*confirmare*', sul quale la dottrina non mi pare si sia particolarmente soffermata, tranne KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, *Naturalis ratio*, 472-473 che ha evidenziato come l'impiego dell'espressione '*confirmata sunt*' in luogo di '*confirmari possunt*' sia indicativa della constatazione di un fatto, da parte del giurista: riprendendo tale rilievo, CERAMI, *La concezione*, 51, ne trae una conferma del «valore descrittivo-registrativo e non certo deontico-prescrittivo» della locuzione '*rerum natura*'. '*Confirmare*', come noto, ricorre con frequenza in tema di legati disposti con codicilli. Si potrebbe forse ipotizzare che il frammento sintetizzasse una più ampia riflessio-

un limite insuperabile nell'impossibilità naturale²⁷. Nonostante, dunque, il termine *lex* possa indicare, ovviamente, l'atto normativo, mi sembra che il nostro testo non possa avere la portata di enunciazione «in termini generali ed astratti, [de]l principio di subordinazione della legge positiva alla legge naturale»²⁸: neppure ipotizzando che la prospettiva compilatoria con cui esso è stato impiegato nella raccolta giustiniana fosse diversa da quella originaria²⁹. Se, infatti, si accetta l'ipotesi leneliana per la quale il XVII libro dei Digesti di Celso aveva ad oggetto i legati³⁰, è ragionevole ritenere che, con il lemma in esame, il giurista facesse riferimento ad una disposizione di ultima volontà: e la collocazione (originaria o meno) del frammento in coda ad un altro in materia testamentaria (seppure in un ambito di portata più generale qual è il titolo *De diversis regulis iuris antiqui*) depone a favore della conservazione del senso di *lex privata*.

Poiché – com'è stato efficacemente detto – «la *regula* esplica la sua funzione a valle del “diritto”»³¹, venendo a costituire uno strumento di orientamento delle decisioni future³², ci si può interrogare circa l'esistenza nelle fonti di decisioni che potrebbero aver costituito gli antecedenti della *regula* in esame e dell'insuperabilità, da parte di una disposizione di ultima volontà a titolo particolare (esattamente come nel passo celsino³³), dei limiti oggettivamente imposti dalla natura. Uno di essi può forse essere rinvenuto in

ne (il cui oggetto non è possibile individuare) sul fatto l'impossibilità materiale non può trovare rimedio alcuno, a differenza di quanto accade per l'impossibilità giuridica (soprattutto se causata da un vizio di forma), sanabile – a determinate condizioni – attraverso la *confirmatio*.

27 Così, p. es., DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 24; MAYER-MALY, *Romanistisches über die Stellung*, 121; MAYER-MALY, *De los límites*, 224; CUENA BOY, *La idea*, 235-236; BREONE, *I fondamenti*, 267. Va segnalato come per SACCHI, *Osservazioni conclusive*, 353, il frammento in esame costituisca una ipostasi del principio per il quale non sarebbe stato possibile instaurare rapporti giuridici tra genti estranee o di diversa etnia senza salvaguardare a monte valori di fiducia reciproca e amicizia.

28 CERAMI, *La concezione*, 51.

29 Cfr. però SCARANO USSANI, *Valori*, secondo il quale «non è impossibile credere che la massima di D.50.17.188.1 seguisse l'analisi della portata legislativa di un testo legislativo, nel contesto dell'interpretazione di una fattispecie testamentaria»; posizione sostanzialmente ribadita in SCARANO USSANI, *Empiria*, 127.

30 LENEL, *Palingenesia* I, col. 149-150.

31 Così CORBINO, *Caso*, 48 (cfr. pure 72).

32 CORBINO, *Caso*, 72 ss.

33 O, almeno, come nell'opera da cui si ritiene che il frammento sia tratto.

D. 33.6.7.1 (Iav. 2 ex post. Lab.): ‘Lucio Titio tritici modios centum, qui singuli pondum centum pendeant, heres dato.’ Ofilius nihil legatum esse, quod et Labeo probat, quoniam eiusmodi triticum in rerum natura non esset: quod verum puto.

Giavoleno, nella sua elaborazione dei *Libri posteriores* di Labeone, riferisce la valutazione di Ofilio e di Labeone³⁴ relativamente ad un legato *per damnationem*³⁵ del seguente tenore: «A Lucio Tizio l’erede dia cento *modii* (o moggi) di grano, ciascuno dei quali abbia il peso di cento libbre». Poiché grano di questo genere – cioè, di questo peso specifico³⁶ – non esiste in natura³⁷, Ofilio ritiene che non sia stato legato nulla, cosa che anche Labeone approva³⁸; pure Giavoleno lo reputa vero.

Come noto, il *modius* è l’unità di misura romana di capacità³⁹ per aridi, a sua volta suddiviso in 16 *sextarii*⁴⁰. Il *modius* è stato ritenuto equivalente a circa

34 Com’è stato osservato, nei *Libri posteriores* è caratteristica l’esposizione del pensiero di Labeone in rapporto alle opinioni di altri giuristi: più esattamente, la frequenza con la quale sono citati altri giuristi sarebbe un criterio discrezionale tra la cd. “serie Labeone” o *Labeoreihe* (cioè, quei frammenti che recano, come *inscriptio*, *Labeo libro ... posteriorum a Iavoleno epistomatorum*) e la cd. “serie Giavoleno” o *Iavolenusreihe* (cioè, i frammenti che recano quale *inscriptio* *Iavolenus libro ... ex posterioribus Labeonis*): in quest’ultima serie – cui è ascrivibile il testo in esame – le citazioni di altri giuristi sono più frequenti (cfr. JÖRS, s.v. *Antistius*, nr. 34, 2553). Occorre, tuttavia, ricordare l’avvertenza di MANTOVANI, *Sull’origine*, 316, per la quale tale dato, idoneo a qualificare complessivamente le due serie, non può essere utilizzato automaticamente per giungere a ricondurre alla “serie Giavoleno” un passo per la sola presenza di una citazione.

35 RABEL, *Unmöglichkeit*, 195 n. 1; WATSON, *The Law of Succession*, 124; BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 167; WIMMER, *Dinglich wirkendes Vermächtnis*, 1639 n. 45.

36 BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168, precisa: «un frumento di tal genere, ossia, meglio, una tale misura di frumento»: mi sembra più felice la prima espressione, ‘*frumento di tal genere*’, dal momento che l’esistenza di un siffatto tipo di grano dipenderebbe non dalla sola misura del volume o del peso, ma dalla relazione tra l’una e l’altra grandezza. In questo senso mi pare di poter intendere anche l’affermazione di BRETONNE, *Labeone*, 267: «Sono natura anche le cose e le relazioni che corrono tra le cose».

37 ‘*Natura*’ è impiegata nell’accezione di «pura e semplice realtà delle cose» per MANTELLO, ‘*Beneficium*’, 364 seguito da BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168. Cfr. pure MANTELLO, *Natura*, 209.

38 Per MANTOVANI, *Sull’origine*, 344 la citazione di Ofilio potrebbe essere da ricondurre all’interesse mostrato da Labeone per il pensiero di Servio, sebbene lo Studioso ritenga ancora aperto il problema della funzione che, nei *Libri posteriores*, assumono le citazioni di giuristi diversi da Servio e Trebazio, se cioè siano da ricondurre, appunto, all’interesse per il pensiero del primo, o ad altre finalità.

39 Cfr. CORTI, *Le misure*.

40 HULTSCH, *Metroligatorum Scriptorum Reliquiae* II, 246.

8,6 litri⁴¹, cosicché, in termini di peso, tenuto conto che un *sextarius* contiene circa 1,5 libbre e che ogni *libra* equivale a circa 327,45 grammi⁴², se ne ricava che un *modius* accoglie aridi – nel nostro caso, grano – per un peso di circa una ventina di libbre (7,811 kg).

Plinio il Vecchio, nel XVIII libro della *Naturalis Historia*, ci ha lasciato una ampia descrizione delle diverse varietà di grano⁴³ in uso a Roma e delle loro caratteristiche, incluso il peso specifico:

XII. 63 *Tritici genera plura, quae fecere gentes. Italico nullum equidem comparaverim candore ac pondere, quo maxime decernitur. montanis modo comparatur Italiae agris externum, in quo principatum tenuit Boeotia, dein Sicilia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio, Syrio, deinde et Aegyptio, athletarum tum decreto, quorum capacitas iumentis similis quem diximus ordinem fecerat. Graecia et Ponticum laudavit, quod in Italiam non pervenit. 64 Ex omni autem genere grani praetulit dracontian et strangian et Selinusium argumento crassissimi calami. itaque pingui solo haec genera adsignabat. levissimum et maxime inane speudian, tenuissimi calami, in umidis seri iubebat, quoniam multo egeret alimento. 65 Hae fuere sententiae Alexandro Magno regnante, cum clarissima fuit Graccia atque in toto orbe terrarum potentissima, ita tamen ut ante mortem eius annis fere CXLV Sophocles poeta in fabula «Triptolemo» frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verbum tralata sententia: «Et fortunatam Italiam frumento canere candido». Quae laus peculiaris hodieque Italico est; quo magis admiror posteros Graecorum nullam mentionem huius fecisse frumenti.*

66 *Nunc ex his generibus quae Romam invehuntur levissimum est Gallicum atque Chersoneso advectum, quippe non excedunt modii vicens libras, si quis granum ipsum ponderet. Sardum adicit selibras, Alexandrinum et trientes (hoc est Siculi pondus), Baeticum totam libram addit, Africum et dodrantes. in transpadana Italia scio vicens quinas libras farris modios pendere, circa Clusium et senas. 67 Lex certa naturae, ut in quocumque genere pani militari tertia portio ad grani*

41 VÁZQUEZ QUEIPO, *Essai* II, 444 indica la capacità di 8,66 litri, seguito da LUPINI, s.v. *Metrologia*, 669; HULTSCH, *Griechische und römische Metrologie*, 126 indica 8,75 litri; DUNCAN-JONES, *The Choenix*, 52 indica 8,6185 litri; CORTI, *Le misure*, 219, 8,754 litri.

42 [GRIERSON], *The President's Address*, xii; DUNCAN-JONES, *The Choenix*, 52. LUPINI, s.v. *Metrologia*, 670, attribuisce alla *libra* il peso di 327,168 grammi.

43 Avvisa BUONOPANE, *I cereali*, 74 n. 73: «Purtroppo l'uso improprio e generico dei vocaboli che indicano in latino i vari tipi di grano [...], rende talora difficile o poco sicura l'interpretazione di alcuni passi». L'esistenza di vari tipi di grano è attestata – ma in maniera meno completa che in Plinio – anche nel *de agri cultura* di Catone e nel *de re rustica* di Columella. Per l'importanza del farro, in particolare, e degli altri cereali nel mondo antico cfr. gli atti del convegno interdisciplinare *Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità* svoltosi il 12-13 dicembre 2019 a Urbino.

pondus accedat, sicut optimum frumentum esse, quod in subactum congiū aquae capiat. quibusdam generibus per se pondus, sicut Baliarico: modio tritici panis p. XXXV reddit; quibusdam binis mixtis, ut Cyprio et Alexandrino XX prope libras non excedentibus. 68 Cyprium fuscum est panemque nigrum facit, itaque miscetur Alexandrinum candidum, redeuntque XXV pondo. Thebaicum libram adicit. Marina aqua subigi, quod plerique in maritimis locis faciunt occasione lucrandi salis, inutilissimum. non alia de causa opportuniora morbis corpora existunt. Galliae et Hispaniae. Frumento in potum resolutum quibus diximus generibus spuma ita concreta pro fermento utuntur, qua de causa levior illis quam ceteris panis est. 69 Differentia est calami, crassior quippe melioris est generis. Plurimis tunicis Thracium triticum vestitur ob nimia frigora illi plagae exquisitum. Eadem causa et trimestre invenit, detinentibus terras nivibus, quod tertio fere a satu mense et in reliquo orbe metitur. totis hoc Alpibus notum, et hiemalibus provinciis nullum hoc frumento laetius, unicalamum praeterea nec usquam capax, seriturque non nisi tenui terra. 70 Est et bimestre circa Thraciae Aenum, quod XL die, quo satum est, maturescit, mirumque nulli frumento plus esse ponderis et furfuribus carere. Utitur eo et Sicilia et Achaia, montuosis utraque partibus, Euboea quoque circa Carystum. in tantum fallitur Columella, qui ne trimestri quidem proprium genus aestimaverit esse, cum sit antiquissimum. Graeci setanion vocant. tradunt in Bactris grana tantae magnitudinis fieri, ut singula spicas nostras aequent.

[XII. 63 Esistono vari tipi di frumento, prodotti da popoli diversi. Però io non ne paragonerei nessun altro a quello prodotto in Italia sia per la bianchezza che per il peso, caratteristiche essenziali che lo fanno distinguere tra tutti gli altri: il frumento straniero si potrebbe soltanto paragonare con quello che si ottiene in Italia nelle zone di montagna. Per quanto riguarda la produzione estera, la Beozia tenne il primo posto, seguita dalla Sicilia, poi dall'Africa. Come peso, il terzo posto toccava al frumento Tracio e a quello Sirio, seguiti dall'Egiziano. Si tratta di una graduatoria stabilita a suo tempo dagli atleti, la cui capienza di stomaco, paragonabile a quella dei giumenti, aveva determinato la classificazione riportata più sopra. In Grecia era molto stimato il grano del Ponto, che però non è mai stato importato in Italia. 64 Comunque fra tutti i tipi di grano, i Greci preferirono il *dracontias*, lo *strangias* e quello di Selinunte, in quanto forniti di uno stelo assai grosso. Erano i tipi ritenuti adatti a un terreno molto ricco. Invece lo *spendias*, molto leggero, con pochi grani nella spiga, e molto sottile, secondo loro andava seminato in terreni umidi, poiché aveva bisogno di essere molto alimentato. 65 Questo dunque il loro giudizio durante l'impero di Alessandro Magno, quando la Grecia era al colmo della sua fama e della sua potenza nel mondo intero. Però, circa centoquarantacinque anni prima della morte di quel re, il poeta Sofocle, nella tragedia intitolata "Trittolemo", aveva già tessuto le lodi del frumento di produzione italiana, ritenuto superiore a tutti. Tradotta parola per parola l'espressione è questa: "e la fortunata Italia biancheggia di candido frumento". Questo vanto tutto particolare viene riconosciuto ancor oggi

al frumento italiano: e appunto perciò più mi meraviglia il fatto che dopo di lui i Greci non abbiano fatto alcuna menzione di questo frumento.

66 Al giorno d'oggi, fra tutti i tipi di grano importati a Roma, i più leggeri come peso specifico sono il Gallico e quello proveniente dal Chersoneso: in quanto un moggio non supera le venti libbre, se si pesa il grano per sé solo. Per il grano di produzione sarda si può aggiungere mezza libbra, e un altro terzo per quello Alessandrino, che ha lo stesso peso del grano di Sicilia. Per il grano Betico va aggiunta un'intera libbra, per quello Africano altri tre quarti. So per certo che nell'Italia transpadana ogni moggio di farro pesa venticinque libbre, e nelle campagne intorno a Chiusi arriva a ventisei. 67 Comunque è una sicura regola naturale che da qualunque tipo di grano, quando si fa del pane ad uso militare, si ricava un peso superiore di un terzo a quello del grano. Allo stesso modo il frumento veramente buono è quello che quando viene impastato riesce ad assorbire un congio d'acqua. Certi tipi di grano hanno di per sé il giusto peso, come quello delle Baleari: da un moggio di frumento si ricavano trentacinque libbre di pane. Altri tipi di grano, danno un'ottima resa solo quando li si usa mescolati: è il caso del grano di Cipro e di quello Alessandrino che normalmente non superano, più o meno, il limite di venti libbre. 68 Il grano di Cipro è piuttosto scuro e produce pane nero: perciò vi viene mescolato quello d'Alessandria, che è bianchissimo: così mescolati si ha una resa di venticinque libbre. Se l'aggiunta si fa con grano di Tebe egizia, si ottiene una libbra in più. Impastare la farina con acqua di mare, come fa la maggior parte della gente nei luoghi rivieraschi allo scopo di risparmiare sul costo del sale, è espediente del tutto dannoso. Nulla più di questo rende il fisico umano facile ad ammalarsi. In Gallia e in Spagna hanno l'abitudine di macerare il grano, servendosi di quelle qualità di cui abbiamo parlato, per ottenerne una bevanda. Rapprendendosi la spuma, l'usano come lievito, ed è per questo che il loro pane è più leggero di quello prodotto in altri paesi. 69 Un'altra distinzione fra i vari tipi di grano si può fare in base allo stelo, dal momento che è di qualità migliore quello con lo stelo grosso. Il grano di Tracia è ricoperto da diverse membrane: si tratta di una specie scelta per quella regione, dato l'intenso freddo. La stessa causa ha anche fatto trovare il grano trimestrale, poiché le nevi dominano quelle terre: lo si può mietere circa tre mesi dopo che è stato seminato, anche coltivandolo nelle altre zone della terra. È un tipo di grano ben noto a tutti gli abitanti della zona alpina: nelle regioni a clima rigido non c'è nessun'altra qualità che renda di più. Inoltre ha un solo stelo e in nessun luogo è capace di molti granelli. Va seminato soltanto in terreni leggeri. 70 In Tracia, nella zona intorno a Eno, si coltiva anche un tipo di grano bimestrale, che arriva a maturazione quaranta giorni dopo che è stato seminato. Fra l'altro c'è da restar stupiti nel constatare che nessun altro tipo di frumento ha un peso specifico maggiore e come manchi di crusca. Questa qualità di grano la usano anche in Sicilia e in Acaia, però sia da una parte che dall'altra in zone montane, ed anche in Eubea dalle parti di Caristo. Dunque si sbaglia di grosso Columella, il quale

riteneva che neppure il grano trimestrale ha una specie propria: e sì che si tratta di una specie conosciuta fin dall'antichità. I Greci la chiamavano *setanton* (= dell'anno). È fama che nella Battriana i granelli arrivino a una tale grossezza, che uno solo è grande come una delle spighe nostrane⁴⁴.

Nessuno tra Ofilio, Labeone e Giavoleno (e neppure i Compilatori giustiniane) sembra prendere in considerazione l'ipotesi di un *modius* che abbia una capacità di cento libbre, in luogo della consueta ventina. Ciò in quanto moggio non è (o non è soltanto) il recipiente⁴⁵, quanto la misura stessa.

Modius, dunque, a sua volta può essere in qualche maniera considerato un elemento frutto non tanto della convenzione⁴⁶ (nel senso di recipiente avente una capacità convenzionalmente determinata), ma una misura che corrisponde a quel determinato volume e, a seconda del peso specifico del bene, a quel determinato peso⁴⁷: immaginare un *modius* che abbia una capacità tale da cor-

44 Per il testo e la traduzione (di C. Lausdei) si è fatto riferimento a *Plini Natvralis Historia – Plinio Storia Naturale*, 3, Libri XVI-XXIV, San Giuliano Terme 1984, 661-663, edizione patrocinata dal Comune di Como nel XIX centenario della morte di Plinio il Vecchio.

45 Un ben noto esemplare di *modius* bronzeo del IV sec. d.C. (più esattamente, sulla base dell'iscrizione inciso su di esso, è possibile datarlo ad un intervallo di tempo compreso tra il 25 agosto 367 e il 17 novembre 375) è il c.d. Modio de Ponte Puñide, rinvenuto nel 1913 appunto nella località Ponte Puñide, nel territorio dell'attuale comune di O Pino, nella provincia di La Coruña, nella Regione autonoma della Gallizia (ora al Museo Arqueológico Nacional di Madrid con numero di inventario 1930/16/1) e sul quale cfr. MARTÍNEZ SALAZAR, *El Modio*; GARCÍA ROMERO, *El modio*; UREÑA, *El Modius*; MICHON, *Le « modius »*.

46 Uso qui l'aggettivo 'convenzionale' (e poco più oltre l'avverbio 'convenzionalmente') nel senso di 'frutto della determinazione dell'uomo' (in tal senso già BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 169). Come noto, – almeno a partire da una certa epoca – il sistema romano di pesi e misure era soggetto al controllo pubblico al punto che i relativi strumenti dovevano essere esposti al pubblico per consentirne il controllo, come attestano diverse costituzioni imperiali (CTh 12.6.19; CTh 12.6.21; CI 10.72.9): sul tema cfr. di recente BERRENDONNER, *La surveillance*; RIZZI, *Ex iniquitatibus*; RIZZI, *“Le misure”*. Sulla “promessa di identità” data dalle misure cfr. LUGLI, *The Making of Measure*, purtroppo limitato al periodo medioevale.

47 Sulla base del rilievo che moggi e libbre sono misure convenzionali stabilite dall'uomo, BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 169, afferma che, nel testo in esame, con l'espressione '*in rerum natura*' «non si vuole indicare “la natura” in senso stretto». Tuttavia, occorre considerare che la motivazione dei giuristi è '*quoniam eiusmodi triticum in rerum natura non esset*': in natura non si rinviene un tipo di grano che presenti un peso specifico tale per cui, nel volume di un *modium*, vi sia una quantità tale da pesare cento libbre. Si potrebbe, naturalmente, per convenzione, mutare la nozione di *modium*, attribuendola ad un contenitore di maggior volume: ma, ovviamente, questo *escamotage* non muterebbe che, nella sostanza, il testatore aveva fatto riferimento ad una diversa, e assai inferiore, unità di misura del volume che, in connessione con il peso indicato, rinvia ad un peso specifico non rinvenibile in alcun tipo di frumento.

rispondere a cento libbre sarebbe come ipotizzare, nell'attuale sistema metrico decimale, l'esistenza di un metro avente la lunghezza di un kilometro.

A prescindere da tale profilo, inoltre, benché sia possibile determinare il peso complessivo del grano oggetto dell'ipotetico legato, moltiplicando 100 libbre per 100 ipotetici moggi di tale capacità, ottenendo così 10.000 libbre, resta impossibile determinare il contenuto del legato sotto il profilo della qualità del grano dal momento che – come opportunamente evidenziato nel testo – *eiusmodi triticum in rerum natura non esset*, non esiste in natura un grano avente un peso specifico tale da corrispondere a quanto disposto dal testatore⁴⁸ (sotto il profilo testuale, è interessante notare come la motivazione '*eiusmodi triticum in rerum natura non esset*' sia stata talvolta attribuita al solo Labeone⁴⁹ e non anche ad Ofilio⁵⁰, come invece mi parrebbe più corretto).

Non è, dunque, possibile salvare quella che parrebbe essere la volontà del testatore, neppure attraverso il ricorso a correttivi quali l'attribuzione al legatario di cento moggi di grano di normale capacità. Infatti, la disposizione di ultima volontà è formulata, come detto, attraverso la precisa indicazione del peso che ciascuno dei cento moggi attribuiti deve avere: si tratta di una precisazione del testatore rivelatrice che la sua effettiva volontà è, a ben vedere, quella di attribuire un bene inesistente in natura, quindi di non attribuire alcunché di realmente possibile⁵¹.

Bibliografia

ALPA G., *I principi generali*, Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 2023³.

ARCHI G.G., „Lex” e „natura” nelle Istituzioni di Gaio, in *Festschrift für Werner Flume zum 70 Geburtstag*, I, Köln 1978, 3-23 (= *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1981, 139-171).

BANDER E.J., *Dictionary of selected legal terms and maxims*, New York 1979².

48 RABEL, *Unmöglichkeit*, 195; DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 25; CUENA BOY, *La idea*, 249.

49 CUENA BOY, *La idea*, 249; SCHERMAIER, *Res*, 32.

50 Cfr. DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 25; MANTELLO, *Natura*, 209; BREONE, *Labeone*, 267; BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168; FINAZZI, *Identità nazionali*, 35 n. 232; PETRUCCI – GRILLONE, 47.

51 Non mi pare, quindi, che nel caso in esame il parere abbia ad oggetto i «limiti di chiarezza imposti al testatore affinché la sua volontà sia rispettata» (così BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168), quanto la mancanza di reale volontà, desumibile dall'attribuzione di una cosa inesistente in natura.

BARTOŠEK M., *Sulla concezione "naturalistica,, e materialistica dei giuristi classici*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 463-514.

BERRENDONNER C., *La surveillance des poids et mesures par les autorités romaines: l'apport de la documentation épigraphique latine*, Cahiers du Centre Gustave Glotz 20 (2009) 351-370.

BIAVASCHI P., *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011.

BLACK H.C., *A law dictionary: containing definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, and including the principal terms of international, constitutional, ecclesiastical and commercial law, and medical jurisprudence, with a collection of legal maxims, numerous select titles from the Roman, modern civil, Scotch, French, Spanish, and Mexican law, and other foreign systems, and a table of abbreviations*, St. Paul 1910².

BLANCH NOUGUÉS J.M., *Locuciones latinas y razonamiento jurídico. Una revision a la luz del derecho romano y del derecho actual. Pro iure romano et lingua latina*, Madrid 2017.

BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Bari-Roma 2001⁴.

BRETONE M., *Labeone e l'ordine della natura*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 248-269.

BROOM H., *A Selection of Legal Maxims*, a cura di R.H. Kersley, London 1939¹⁰.

BUONOPANE A., *I cereali nel mondo romano. Le fonti letterarie*, in *La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all'Atlantico*, Brescia 2015, 67-82.

BURDESE A., *Il concetto di «ius naturale» nel pensiero della giurisprudenza classica*, RISG 7 (1954) 407-421.

BURRILL A.M., *A Law Dictionary and Glossary containing full definition of the principal terms of the common and civil law, together with translation and exploitations of the various technical phrases in different languages, occurring in the ancient and modern exports, and standards treaties; embracing, also, all the principal common and civil law maxims*, II, New York 1860².

CERAMI P., *D. 39,5,21,1 (Cels. 28 dig.) (Una controversa testimonianza celsina in tema di 'delegatio promittendi donationis causa')*, SDHI 44 (1978) 139-190.

CERAMI P., *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali ed implicazioni metodologiche*, AUPA 38 (1985) 5-250.

CISNEROS FARÍAS G., *Diccionario de frases y aforismos latinos. Una compilación sencilla de términos jurídicos*, México 2003.

CORBINO A., *Caso, diritto e regola. Limiti della funzione normativa del caso deciso nella visione romana*, RIDA 61 (2014) 47-82 (=Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, Napoli 2016, 35-76).

CORTI C., *Le misure di capacità*, in *Pondera. Pesi e misure nell'antichità*, a cura di C. Corti-N. Giordani, Campogalliano 2001.

COTTERELL J.N., *A Collection of Latin Maxims and Phrases Literally Translated: intended for the use of students for all legal examinations*, London 1913³.

CUENA BOY F., *La idea de rerum natura como criterio básico de la imposibilidad física de la prestación*, RIDA 40 (1993) 227-262.

DAUBE D., *Greek and Roman Reflections on Impossible Laws*, in *Natural Law Forum* 12 (1967) 1-84.

DE MAURI L., *Regulae juris. Raccolta di 2000 regole del diritto eseguita sui migliori testi, con l'indicazione delle fonti schiarimenti capitoli riassuntivi e la versione italiana riprodotta dai più celebri commentatori*, Milano 1936 (rist. Milano 2011¹¹).

DUNCAN-JONES R.P., *The Choenix, the Artaba and the Modius*, ZPE 21 (1976) 43-53.

DUPIN A.M.J.J., *Manuale degli studenti di diritto e de' giovani avvocati*, trad. di N. Vinaccia, a cura di N. Comerci, Napoli 1831.

DUPIN A.M.J.J., *Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats: recueil d'opuscules de jurisprudence*, Bruxelles 1835².

ERDŐDY J., *Rerum natura non patitur. Some remarks in the margin of rerum natura in the sources of Roman law*, Iustum Aequum Salutare 4 (2008) 37-46.

FALCONE G., *Regulae juris. Esposizione sistematica in confronto al codice civile italiano*, Palermo 1906².

FINAZZI G., *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, Italian Review of Legal History 3 (2017) 1-68, consultato all'URL <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/article/view/12871/12091>

FROMMELT F., *Regulae iuris*, Lipsiae 1878.

FRUNZIO M., *Tra diritto romano e diritto costituzionale. Uno studio sulle regulae iuris*, Jus-online 10.4 (2023), consultato all'URL <https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/archivio/Vol.%20IX,%20N.%204,%20Agosto%202023.pdf>

GALLO F., *Sulla definizione celsina del diritto*, SDHI 53 (1987) 7-52 (= *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino 1997, 221-266, da cui cito).

GARCÍA ROMERO C., *El modio*, Boletín de la Real Academia Gallega 83 (1914) 273-287.

GHIRARDI J.C., *Concepto de cosa*, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba 1 (2018) 123-146.

GIOMARO A.M., *Ad Plautium, Libri 7, 8, 9*, in GIOMARO A.M.- BICCARI M.L., *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo 2022, 243-361.

GIOMARO A.M.- BICCARI M.L., *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo 2022.

GRAF E. - DIETHERR M., *Deutsche rechtssprichwörter, unter mitwirkung der professoren J.C. Bluntschli und K. Maurer gesammelt und erklärt*, Nördlingen 1854.

[GRIERSON P.], *The President's Address: Session 1964-1964, Delivered 17 June 1964, Weight and Coinage*, *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 4 (1964) i, iii-xvii.

HALKERSTON P., *A collection of Latin maxims & rules, in law and equity, selected from the most eminent authors, on the civil, canon, feudal, English and Scots law, with an English translation, and an appendix of reference to the authorities from which the maxims are selected*, Edinburgh 1823.

HAUSMANINGER H., *Zur Gesetzesinterpretation des Celsus*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, V, Torino 1972, 245-277.

HAWKE M., *The grounds of the lawes of England; extracted from the fountaines of all other learning: and digested methodically into cases, for the use and benefit of all practicers, and students. With a commixtion of divers scattered grounds concerning the reasonable construction of the law*, London 1657.

HULTSCH F., *Metrologicorum Scriptorum Reliquiae. II. Quo scriptores romani et indices contineretur*, Lipsiae 1866.

HULTSCH F., *Griechische und römische Metrologie*, Berlin 1882².

HUMBERT M., *Equité et raison naturelle dans l'oeuvre de Celse et de Julien*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 419-473.

Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità. Convegno interdisciplinare (a cura di A.M. Giomaro, U. Agnati, M.L. Biccari), Studi Urbinati 71.1-2 (2020).

JÖRS [P.], s.v. *Antistius*, nr. 34, in *RE*. I.2 (1894) 2548-2557.

KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI J., *Naturalis ratio en droit classique romain*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, III, Milano 1930, 469-498.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae 1889 (rist. Romae 2000).

VAN LENNEP R., *De romeinse Rechtsspreuken. Hun huidige Waarde en Betekenis*, *Rechtskundig Tijdschrift voor België* 39 (1949) 588-704.

LIEBS D., *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, München 2024⁸.

LUGLI E., *The Making of Measure and the Promise of Sameness*, Chicago-London 2019.

LUPINI C., s.v. *Metrologia*, in *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma*, a cura di P. Radici Colace, S. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia, diretto da P. Radici Colace, II, I-Z, Pisa Roma 2009, 667-670.

MANTELLO A., *'Beneficium' servile - 'debitum' naturale. SEN. de ben. 3.18.1 ss.- D. 35.1.40.3 (Iav. 2 ex post Lab.)*, Milano 1979.

MANTELLA A., *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 201-248.

MANTOVANI D., *Sull'origine dei libri posteriores di Labeone*, *Labeo* 34 (1988) 271-322 (= *Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi I*, Roma 2024, 313-360, da cui cito).

MARTÍNEZ SALAZAR A., *El Modio de Ponte Puñide*, *Boletín de la Real Academia Gallega* 79 (1913) 170-184 (= *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense* 94 [1914] 1-14).

MASCHI C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937.

MAYER-MALY TH., *De los límites del derecho (ius) y de la ley*, *Persona y derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos* 36 (1997), 221-232.

MAYER-MALY TH., *Juristische Reflexionen über ius I*, *ZSS* 107 (2000) 1-29.

MAYER-MALY TH., *Romanistisches über die Stellung der Natur der Sache*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 113-124.

MICHON E., *Le «modius» de Ponte Puñide (Espagne)*, *Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France* 74 (1916) 215-312.

MIGLIETTA M., «*Determinare infine la regola attraverso la quale stabilire ciò che è vero e ciò che è falso*». *I giuristi romani e la formazione della regula iuris*, in *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, a cura di P. Moro, Milano 2012.

MIGLIETTA M., *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della «regula iuris»*, *SCDR* 25 (2012) 187-243.

MORGAN J.A., *An English Version of Legal Maxims: With the Original Forms, Alphabetically Arranged, and an Index of Subjects*, Cincinnati 1878.

MORI E., *Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini*, Piacenza 2011⁷.

NICCOLAI S., *Principi del diritto principi della convivenza. Uno studio sulle regulae iuris*, Napoli 2022.

PETRUCCI A. - GRILLONE A., in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, V.2, 33-36, direzione di S. Schipani, a cura di A. Petrucci e A. Saccoccio, Torino 2021.

PHILLIMORE J.C., *Principles and Maxims of Jurisprudence*, London 1856.

Plini Naturalis Historia - Plinio Storia Naturale, 3, Libri XVI-XXIV, San Giuliano di Pisa 1984.

RABEL E., *Unmöglichkeit der Leistung. Eine kritische Studie zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, in *Aus Römischem und Bürgerlichem Recht: Ernst Immanuel Bekker zum 16. August 1907*, Weimar 1907.

Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, Napoli 2016.

RAMPAZZO N., *Ad impossibilia nemo tenetur. Spunti comparatistici su una presunta regola*, in *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto*, Napoli 2016, 87-103.

RIZZI M., *Ex iniquitatibus mensurarum et ponderum. Appunti intorno alle frodi metrologiche nell'antichità greca e romana*, *Revista Internacional de Derecho Romano* 11 (2013) 288-331.

RIZZI M., "Le misure come attributo del potere". *Il ruolo del potere pubblico in materia di pondera e mensurae nell'ambito delle relazioni giuridico-economiche nel mondo greco e romano tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.*, *Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica* 59 (2013 [ma pubbl. 2014]) 143-182.

ROLAND H., *Lexique juridique. Expressions latines*, Paris 2004³.

SACCHI O., *Osservazioni conclusive*, in KOFANOV L.L. - SACCHI O., *Il sistema "esterno" del diritto romano. Ius naturae ius gentium e diritto commerciale nel pensiero giuridico antico*, Napoli 2017, 335-357.

SACCHI O., *La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogia e anomalia nel diritto*, *Právěhistorické Studie* 48.1 (2018) 111-124.

SCARANO USSANI V., *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979.

SCARANO USSANI V., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Napoli 1989.

SCHERMAIER M.J., *Res, materia, substantia. La concezione del mondo e il diritto*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giuridico romano. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano Copanello, 8-11 giugno 2010 con l'appendice "Talamanca e Copanello" di Antonio Metro*, a cura di F. Milazzo, Milano 2019, 31-28.

SCHIAVON A., *Regulae e giurisprudenza comunitaria: brevi osservazioni sul ricorso alla massima 'impossibilium nulla obligatio'*, in *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di A. Legnani Annichini, G. Santucci, Modena 2023, 179-207.

SCHMIDLIN B., *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien 1970.

SHUMAKER, W.A. - LONGSDORF G.F., *The cyclopedic dictionary of law: comprising the terms and phrases of American jurisprudence, including ancient and modern common law, international law, the French and the Spanish law, etc., etc., with an exhaustive collection of legal maxims*, St. Paul 1901.

STRÖMHOLM S., *Zum Begriff der „Natur der Sache“: Gedanken eines skandinavischen Juristen*, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* 39 (1975) 702-714.

THOMAS Y., *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987)*, Rome 1991, 201-227 (= *Imago naturae. Nota sull'istituzionalità della natura a Roma*, in THOMAS Y. - CHIFFOLEAU J., *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di Michele Spanò, Macerata 2020, 15-45).

TRAYNER J., *Latin Phrases and Maxims: collected from the institutional and other writers on Scotch law*, Edimburgh 1861.

UREÑA [Y SMENGIAUD] R. DE, *El Modius de Ponte Puñide*, Boletín de la Real Academia de la Historia 66 (1915) 485-507.

VÁZQUEZ QUEIPO V., *Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples*, II, Paris 1859.

VOIGT M., *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*. I. *Die Lehre von jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, Leipzig 1856.

VOLKMAR L., *Paroemia et regulae juris Romanorum, Germanorum, Franco-Gallorum, Britannorum*, Berolini 1854.

WALDSTEIN W., *Entscheidungsgrundlagen der klassischen römischen Juristen*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, 3-100.

WALDSTEIN W., *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 299-322.

WATSON A., *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971.

WHARTON G.F., *Legal maxims with observations and cases*, New York 1878.

WIMMER M., *Dinglich wirkendes Vermächtnis (legatum per vindicationem)*, in *Handbuch des Römischen Privatrechts*, herausgegeben von U. Babusiaux, Chr. Baldus, W. Ernst, F.-S. Meissel, J. Platschek, Th. Rübner, II, Tübingen 2023, 1632-1675.